

# Whistleblowing

## Procedura per la gestione delle segnalazioni di informazioni su violazioni

**Premessa:** La presente procedura è volta a dare piena attuazione alla disciplina in materia di tutela delle persone che segnalano informazioni su violazioni (c.d. “whistleblower”), ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

### 1. Persona segnalante

Come “persona segnalante” si intende la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Nell’ambito dell’Agenzia, le seguenti categorie di persone possono presentare una segnalazione di informazioni su violazioni:

- i dipendenti dell’Agenzia;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, nonché i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’Agenzia;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’Agenzia;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’Agenzia.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione di informazioni avvenga nei seguenti casi (cfr. articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023):

- a) quando il relativo rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

### 2. Destinatario e soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni

Le segnalazioni devono essere presentate direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, seguendo le modalità illustrate nel punto 5.

Le segnalazioni inviate a una struttura organizzativa o a un dipendente dell’Agenzia, diversi da quelli competenti alla loro trattazione, devono essere immediatamente trasmesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottando tutte le cautele del caso per garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante e della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione (ad es. non procedendo alla protocollazione della segnalazione, che dovrà essere consegnata in busta chiusa al Responsabile; stampando l’eventuale segnalazione pervenuta via mail e inoltrandola in forma cartacea, provvedendo all’immediata cancellazione della relativa mail). Alla persona segnalante è data contestuale notizia di tale trasmissione.

Ai fini dello svolgimento dell’istruttoria, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà avvalersi di un gruppo ristrettissimo di collaboratori, i quali sono soggetti agli stessi obblighi di riservatezza previsti per il Responsabile medesimo.

Ai componenti del gruppo di lavoro si applicano le cause di incompatibilità previste dall’articolo 12/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; in caso di loro assenza o impedimento, il Responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà comunque affidare lo svolgimento dell'istruttoria ad altro dipendente assegnato alle proprie strutture organizzative.

### **3. Oggetto della segnalazione**

Possono formare oggetto di segnalazione tutte le informazioni sulle violazioni elencate all'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023.

Nello specifico, per "violazioni" si intendono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- altri atti od omissioni, rientranti nei numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dell'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 24/2023.

Costituiscono "informazioni sulle violazioni" le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Agenzia, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

### **4. Esclusioni**

Non verranno prese in considerazione ai fini dello svolgimento dell'istruttoria:

- le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all'ambito di intervento dell'Agenzia;
- le segnalazioni presentate in forma anonima;
- le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, nonché quelle in cui si riferiscono fatti di pubblico dominio;
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023.

### **5. Canali di segnalazione**

Le segnalazioni di informazioni su violazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure orale, utilizzando uno dei canali di segnalazione interna e esterne secondo quanto specificato nel sito al seguente link [Segnalazioni di condotte illecite \(Whistleblowing\) | ACP | ACP | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige](#)

### **6. Svolgimento del procedimento e conservazione della relativa documentazione**

Le segnalazioni inviate al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono protocollate "in forma riservata", assicurando che la visibilità delle corrispondenti registrazioni di protocollo e dei relativi documenti sia limitata esclusivamente al Responsabile medesimo e ai componenti del gruppo di lavoro.

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione, alla persona segnalante è rilasciato un avviso di ricevimento, in cui sono tra l'altro indicate le basi normative e le principali scansioni del relativo procedimento, le misure di protezione previste dalla normativa, nonché i recapiti che potranno essere utilizzati per eventuali comunicazioni.

Le segnalazioni manifestamente infondate e quelle rientranti nei casi di esclusione precedentemente elencati potranno essere archiviate, anche in forma cumulativa e con cadenza semestrale, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

I provvedimenti di archiviazione sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia; in essi viene omesso qualsiasi riferimento ai dati identificativi della persona segnalante, indicando esclusivamente il codice di riferimento assegnato alla singola segnalazione (ad es. la registrazione di protocollo), nonché l’ambito o la materia a cui afferiscono.

Nelle suddette ipotesi, l’archiviazione sarà disposta senza previo avvio di un’istruttoria, ma potrà comunque essere preceduta dalla richiesta alla persona segnalante di fornire chiarimenti o informazioni integrative in merito ai fatti rappresentati. A tutela della riservatezza della persona segnalante, le segnalazioni di informazioni su violazioni che interessano il personale o l’ambito di intervento di altri enti, non saranno trasmesse d’ufficio a tali enti.

Fuori dei casi di cui al precedente comma, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza invita i dirigenti sovraordinati alle strutture organizzative cui si riferiscono i fatti segnalati a prendere posizione in merito alla segnalazione pervenuta.

A tal fine invia loro, entro un termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, una nota scritta riportante il contenuto della segnalazione – anche in modo riassuntivo, ma avendo in ogni caso cura di espungere qualsiasi dato identificativo della persona segnalante – e recante la richiesta di far pervenire entro un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni) una presa di posizione esaustiva in merito al fatto segnalato. Nella nota verrà anche inserito un breve avviso inerente alle basi normative dell’istituto del whistleblowing, accompagnato dalla richiesta di garantire la massima riservatezza nella trattazione del procedimento.

La persona segnalante può in ogni momento chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione.

Entro un termine massimo di 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza conclude il procedimento, provvedendo alternativamente:

- all’archiviazione della segnalazione (secondo le modalità sopra indicate), qualora la medesima si rivelasse infondata alla luce delle risultanze dell’istruttoria;
- all’inoltro della segnalazione all’autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e/o all’ANAC, per i profili di rispettiva competenza, qualora la segnalazione si rivelasse in tutto o in parte fondata;
- a dare comunicazione del fatto segnalato all’organo preposto ai procedimenti disciplinari e/o alle altre strutture organizzative competenti, ai fini dell’adozione dei provvedimenti del caso.

Dell’esito del procedimento è fornito riscontro alla persona segnalante che abbia indicato almeno un recapito.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al punto 8.

## **7. Tutela del segnalante:**

La persona segnalante, che abbia effettuato una segnalazione di informazioni su violazioni, beneficia delle misure di protezione previste quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione oggettivo del d.lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del d.lgs. n. 24/2023.

Le tutele che il d.lgs. n. 24/2023, accorda alle persone segnalanti, consistono nelle seguenti misure di protezione:

- il divieto di ritorsione e la protezione dalle ritorsioni;
- misure di sostegno;
- limitazioni della responsabilità;
- sanzioni;
- particolari condizioni ai fini della validità di rinunce e transazioni che abbiano ad oggetto i diritti e le tutele previsti.

La nozione di “ritorsione” comprende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Possono costituire ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 1, gli enti o le persone che godono delle tutele previste dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, non possono subire alcuna ritorsione.

Le medesime categorie di soggetti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. L'ANAC potrà quindi avviare un'istruttoria e, se del caso, irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 21.

In base all'articolo 19, comma 3, gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli, e la persona segnalante che sia stata licenziata a causa della segnalazione ha diritto a essere reintegrata nel posto di lavoro.

Le tutele di cui al presente punto non sono però garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Nelle predette ipotesi, alla persona segnalante è altresì irrogata una sanzione disciplinare.

## **8. Obbligo di riservatezza:**

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Tutti i soggetti che a qualunque titolo fossero coinvolti nella gestione delle segnalazioni, ivi compreso l'organo competente allo svolgimento del procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il massimo riserbo sull'identità della persona segnalante e su ogni altro dato o informazione che la possa rivelare anche indirettamente.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. A tal fine, in sede di avvio dell'istruttoria, si procede a separare quelle parti della segnalazione da cui sia possibile evincere le generalità e i dati identificativi della persona segnalante, dalle altre parti che contengono esclusivamente la rappresentazione dei fatti segnalati. Solo queste ultime parti vengono utilizzate ai fini dell'istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare eventualmente instaurato in seguito alla segnalazione, l'identità della persona segnalante può essere rivelata solo nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità della persona segnalante risulta indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- vi è il consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della sua identità.

La valutazione in ordine alla sussistenza della condizione di "indispensabilità" della conoscenza del nominativo della persona segnalante spetta all'organo competente per il procedimento disciplinare, che decide con provvedimento motivato e su specifica richiesta dell'incolpato, il quale è tenuto a provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà a trasmettere la segnalazione integrale all'organo competente per il procedimento disciplinare solamente previa acquisizione del consenso espresso della persona segnalante.

Alla persona segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, sia nell'ipotesi appena descritta, sia nelle procedure di segnalazione quando la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle informazioni da cui può evincersi tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Per "persona coinvolta" si intende la persona fisica o giuridica, menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita, o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.

L'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione è tutelata, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

La segnalazione è sottratta al diritto d'accesso ai documenti amministrativi, nonché al diritto d'accesso civico semplice e generalizzato.

Fermo restando il rispetto delle previsioni soprammenzionate, nel corso dell'istruttoria la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.